



ISTITUTO COMPRENSIVO N.14

Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378



**A tutto il personale
docente e ATA
Istituto Comprensivo n. 14
Bologna**

OGGETTO: LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19 PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI.

L'articolo 2 (in particolare commi 1-5) del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore di figlio con disabilità in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e grado. Ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6 stesso decreto). Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri.

DURATA DEI BENEFICI

I benefici valgono dall'entrata in vigore del decreto (13 marzo) e fino al 30 giugno 2021. La domanda per fruire della prestazione lavorativa in modalità agile o del congedo, va presentata esclusivamente al dirigente scolastico.

LAVORO AGILE

Il presupposto è che il proprio figlio **convivente sia minore di anni sedici.**

In questi casi il personale docente e ATA può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

- alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Si precisa che per accedere a tale possibilità è necessario che la propria attività lavorativa possa essere svolta in modalità agile.

CONGEDO PER FIGLIO CONVIVENTE FINO AI 16 ANNI

Il congedo si può utilizzare **nelle sole ipotesi** in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il personale docente o ATA può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

- alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- nonché alla durata della quarantena del figlio.

Se **per figlio convivente minore di anni quattordici**: Il congedo è riconosciuto con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

Se **per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni**: In questi casi il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.



PERIODI DI CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITA'

Il periodo di congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali:

- sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza oppure
- siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Retribuzione: il congedo è riconosciuto con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 12 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale per figli fino ai 12 anni o eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap in situazione di gravità (artt. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto:

- durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- di durata della quarantena del figlio

possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all'indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Si allegano moduli da utilizzare per le eventuali richieste:

- RICHIESTA LAVORO AGILE
- RICHIESTA CONGEDO COVID
- RICHIESTA CONVERSIONE CONGEDO PARENTALE

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Volpa
*firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.
c.2 del decreto Legge 39/93*